

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore S. F. SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 17/07/2018

FATTO

La parte ricorrente, intestataria unitamente al proprio figlio di un buono fruttifero postale a termine emesso in data 23.2.2001 ed appartenente alla serie AA1, chiede di ottenere il rimborso del titolo *de quo*, lamentando l'inadempimento dell'intermediario derivante dal fatto che la mancata esazione del titolo entro il termine di legge sarebbe dipesa dalle incomplete informazioni fornite dall'intermediario in base alle quali il rimborso sarebbe stato possibile soltanto al compimento del diciottesimo anno di età del cointestario. Parte ricorrente afferma infatti che al raggiungimento della maggiore età del figlio-cointestatario del buono fruttifero, richiestone il rimborso, l'intermediario vi opponeva l'intervenuta prescrizione.

L'intermediario resistente con controdeduzioni eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso delle somme, atteso che il buono fruttifero postale a termine in contestazione è stato emesso in data 23.2.2001 ed appartiene quindi alla serie AA1, istituita con Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, in base al quale i BFP emessi dal 28/12/2000 possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, mentre con particolare riferimento all'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso delle somme, occorre avere riguardo all'art. 8, comma 1, del citato decreto, per cui *"i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo"*, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto

ministeriale.

Rileva inoltre l'intermediario resistente che il decreto ministeriale *de quo*, al comma 2 riservava alla Cassa Depositi e Prestiti la facoltà di disporre in ordine all'eventuale rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari di buoni i quali presentavano richiesta di rimborso oltre il termine prescrizione previsto ma che il successivo D.M del 5 dicembre 2003 ha disposto l'assegnazione alla Cassa Depositi e Prestiti della titolarità delle sole serie in emissione a far data dal 14. 4 2001 ed il subentro nella titolarità delle serie emesse sino alla data del 13.4.2001 del Ministero dell'Economia, il cui orientamento costante è quello di non dare corso al rimborso dei titoli in ordine ai quali sia spirato il termine prescrizione.

Afferma parte resistente, peraltro, che il titolo in oggetto reca la clausola "con pari facoltà di rimborso", che attribuisce a ciascun cointestatario la legittimazione a pretendere disgiuntamente il pagamento dell'intero, con conseguente facoltà per la ricorrente medesima di ottenere il rimborso del titolo anche prima del raggiungimento del diciottesimo anno di età da parte del cointestatario e che in ogni caso, anche durante la minore età di quest'ultimo, il figlio avrebbe potuto ottenere il rimborso del buono per il tramite dei propri genitori, debitamente autorizzati ex art. 320 c.c..

DIRITTO

Il buono postale fruttifero a termine presentato all'incasso dalla ricorrente appartiene alla serie AA1, ed è stato emesso il 2.3.2001, come si evince dal timbro apposto sul retro e risulta cointestato a due soggetti con apposizione della dicitura "P.F.R" (pari facoltà di rimborso). Il titolo risulta altresì *"Non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale giusta la tabella a tergo"*.

La serie «AA1», cui appartiene il buono in esame è una serie di emissione di buoni postali «a termine» istituita dal D.M. del 19 dicembre 2000 ed emessa tra il 28.12.2000 e il 13.04.2001; detti titoli avevano durata di 6 anni, e dunque rimborsabili alla scadenza del sesto anno successivo a quello di sottoscrizione (citato D.M. n. 300 del 19 dicembre 2000 art. 15 e 18).

Parte ricorrente lamenta la mancata liquidazione del titolo, rilevando un non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, il quale avrebbe consigliato alla ricorrente di attendere il compimento del diciottesimo anno di età del cointestatario (minore al tempo dell'emissione) prima di chiedere il rimborso del titolo, tuttavia non vi è alcuna evidenza documentale agli atti che il titolo sia stato presentato all'incasso a causa di una errata informazione fornita dall'intermediario.

Atteso quanto sopra, si osserva che in tema di termini di prescrizione del diritto al rimborso dei BPF il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 8 del D.M. del Tesoro 19.12.2000, che, nel prevedere l'emissione di due nuove serie di BFP, ha introdotto un termine di prescrizione decennale (in luogo di quello originario di cinque anni).

In forza del successivo D.M. del 5.12.2003, il MEF subentrava alla CDP nei rapporti derivanti dai BPF sino alla serie "AA1", di talché questi ultimi erano equiparati ai titoli del debito pubblico e sottoposti alla relativa disciplina.

Alla luce dell'art. 23 del D.P.R. n. 298 del 2003, per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si applicano le norme del codice civile.

Sul tema, giurisprudenza ABF è concorde nel ritenere che ai BPF si applica la prescrizione

ordinaria decennale (in tal senso, Collegio di Bologna, decisione del 26.6.2018; Collegio di Torino, decisione n. 10387/18 del 14.5.2018; Collegio di Bologna decisione n. 2010/18 e decisione n. 1659/17).

In relazione al BPF oggetto del ricorso deve, pertanto, ritenersi operante la prescrizione ordinaria decennale a partire dalla data di scadenza del titolo (6 anni dalla data di emissione). L' art. 2946 c.c. in tema di prescrizione ordinaria decennale prevede, infatti, che: *"salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni"*.

Orbene il BFP oggetto del presente ricorso, emesso in data 23.2.2001 scadeva dopo 6 anni dalla data di emissione, e pertanto in data 23.2.2007; il diritto al rimborso dello stesso, ai sensi della normativa citata, si prescrive in 10 anni dalla data di scadenza.

La prescrizione del predetto titolo si è dunque compiuta il 23.2.2017, non essendo stati peraltro prodotti, né tantomeno affermata l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.

Pertanto, al momento in cui parte ricorrente ha richiesto il rimborso del titolo (certamente a partire dalla data del 10.11.2017, compimento della maggiore età del cointestatario), il relativo diritto era già prescritto (dalla data del 23.2.2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI